

Roma
20 maggio 2022
Prot. UTR/000790

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, di cui all'art. 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Decreto Rilancio): ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.

Lo scorso 19 maggio è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate una FAQ in materia di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.

I chiarimenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria si sono resi necessari a seguito della pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. "Decreto Sostegni ter", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), con la quale è stato introdotto il comma 1-quater dell'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)¹.

Il citato comma 1-quater dell'articolo 121 prevede che "I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni

¹ Si ricorda che il citato comma 1-quater dell'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato introdotto dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili". Tale provvedimento è poi totalmente confluito nel testo del Decreto Sostegni ter, nel corso dell'iter di conversione in legge. Di conseguenza, il decreto-legge n. 4/2022 citato è stato abrogato, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione relative al medesimo decreto-legge.

di cui al presente comma si applicano **alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022**'.

In altri termini, la norma ha introdotto il divieto di effettuare cessioni parziali successive alla prima comunicazione dell'opzione dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura. A tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Viene poi stabilito che tali previsioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Le previsioni appena richiamate, soprattutto con riferimento al divieto di cessioni parziali del credito successive alla prima, hanno suscitato forti dubbi interpretativi connessi al significato di "cessione parziale": in particolare, ci si è chiesti se il divieto fosse riferibile alle singole quote annuali di cui si compongono i crediti (determinate sulla base della detrazione spettante al beneficiario originario), ovvero agli importi liberamente determinabili dalle parti nell'ambito delle singole quote annuali.

Quindi, al fine di assicurare il corretto funzionamento del "mercato" dei crediti di imposta e chiarire tali dubbi, è stata pubblicata la FAQ in oggetto che si riporta di seguito:

A seguito dell'introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell'opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

Il comma 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in

compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

In sostanza, è stato chiarito che:

- il codice univoco verrà attribuito a ciascuna quota annuale (di pari importo) di cui si compongono i crediti oggetto della prima cessione o dello sconto in fattura (intendendosi per tali le opzioni esercitate dal beneficiario della detrazione originaria), in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa;
- il codice univoco – che sarà visibile sulla Piattaforma Cessione Crediti messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate - verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate, ai fini della tracciatura delle operazioni;
- anche per i crediti oggetto della prima comunicazione trasmessa dal 1° maggio 2022 sarà possibile effettuare cessioni successive delle singole quote annuali (per l'intero importo delle stesse): infatti, il divieto di cessione parziale deve intendersi riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Ne deriva che le cessioni successive potranno avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, ma per l'intero importo delle stesse, e che le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato);
- coerentemente con quanto sopra, le singole rate di cui si compongono i crediti non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Come già anticipato, il citato comma 1-quater dell'articolo 121 del Decreto Rilancio fissa una data specifica di decorrenza del divieto di cessioni parziali successive alla prima (decorrenza indicata anche dall'Agenzia delle entrate in chiusura della FAQ in oggetto), ossia dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura trasmesse in via telematica a partire dal 1° maggio 2022.

Di conseguenza, per i crediti oggetto della prima comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura trasmessa in data anteriore al 1° maggio 2022, troverà applicazione la disciplina previgente all'entrata in vigore del comma 1-quater dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Per completezza, si ricorda che le previsioni recate dal comma 1-quater dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, assieme ai chiarimenti contenuti nella FAQ in oggetto, si aggiungono a quelle che disciplinano il numero massimo di cessioni consentite.

A tale riguardo, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (poi confluito nel Decreto Sostegni ter nel corso dell'iter di conversione in legge), abrogando il previgente articolo 28 del Decreto Sostegni-ter nella parte relativa al divieto di cessioni dei crediti d'imposta successive alla prima, ha previsto che, in caso di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione o di sconto in fattura operato dal soggetto che effettua i lavori che danno diritto alla detrazione, non sono possibili ulteriori cessioni rispetto alla prima, salvo il caso in cui vengano effettuate (nel numero massimo di due) a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Successivamente, con la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*), era stato consentito ai soli soggetti bancari, in relazione ai crediti d'imposta per i quali fosse esaurito il numero delle possibili cessioni, di effettuare un'altra cessione esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.

A differenza delle altre cessioni precedenti, l'ulteriore (quarta cessione) poteva essere effettuata solo dalle banche – quindi con esclusione degli altri intermediari finanziari e delle assicurazioni - e solo nel caso in cui con il cessionario fosse in essere un rapporto di conto corrente.

Da ultimo, l'articolo 14, comma 1, lett. b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*), sostituendo quest'ultima disposizione, ha previsto la possibilità, per la banca e i soggetti appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere **in ogni momento** i crediti già acquistati in favore dei c.d. **“clienti professionali privati”**, di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)², che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

² Con riferimento ai “clienti professionali privati”, si rinvia ai requisiti previsti dall'allegato 3 al Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modificazioni) che, coerentemente con le disposizioni della MIFID, distingue tra clienti professionali di diritto e su richiesta.

Tali soggetti non hanno facoltà di cedere ulteriormente i crediti acquistati.

Le modifiche appena descritte si applicano con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022 (cfr. articolo 57, comma 3 del decreto-legge n. 50/2022 citato).

In conclusione, si ritiene utile fornire un quadro di sintesi delle possibilità offerte dalla normativa vigente per l’utilizzo dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.

Per quanto riguarda tutte le “prime cessioni” effettuate dal 1° maggio 2022:

- i committenti dei lavori, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono optare (i) per lo sconto in fattura verso l’impresa o il professionista che ha eseguito i lavori oppure (ii) per la cessione del credito corrispondente, in tutto o in parte (la frazione minima cedibile coincide con la singola rata annuale), a favore di chiunque senza limitazioni soggettive (e senza facoltà di ulteriore cessione verso soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
- le imprese e i professionisti che hanno applicato lo sconto in fattura, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito, possono optare per la cessione dello stesso, in tutto o in parte (la frazione minima cedibile coincide con la singola rata annuale) a favore di chiunque senza limitazioni soggettive (e senza facoltà di ulteriore cessione verso soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB, cessionari dei crediti, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito, possono optare per la cessione dello stesso, in tutto o in parte (la frazione minima cedibile coincide con la singola rata annuale):
 - fino a due volte, all’interno del medesimo perimetro soggettivo sopra individuato
 - una volta, in qualsiasi momento, a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie del credito, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possono optare per la cessione dello stesso, in tutto o in parte (la frazione minima cedibile coincide con la singola rata annuale), fino a due volte, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB ovvero di altre imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale

